APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 15 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

Tutti i pagamenti, che l'Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia con sede in Spalato avesse da fare all'Ente liquidatore, giusta gli articoli 7, 9, lettere b) e c), articoli 11 e 13 di questa Convenzione, saranno effettuati per conto ed a mezzo del detto Istituto o del suo legale successore, dal Governo del Regno dei S. C. S.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it